

ALLEGATO 4

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI COEFFICIENTI DI MAGGIORAZIONE

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI COEFFICIENTI DI MAGGIORAZIONE

In base a quanto previsto all'art. 1, commi da 78 a 84, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023, gli esercenti attività d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono procedere, relativamente al periodo d'imposta 2023, all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 92 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Di seguito vengono esposti i criteri seguiti per la definizione dei coefficienti di maggiorazione che all'art. 1, comma 80, della citata legge n. 213 del 30 dicembre 2023 prevede siano stabiliti, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale.

Per determinare tali coefficienti sono state utilizzate le dichiarazioni dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) relative al periodo d'imposta 2022. In particolare, sono stati analizzati i dati contabili dei contribuenti in contabilità ordinaria per i quali hanno trovato applicazione tali Indici.

Al fine del calcolo dei coefficienti di maggiorazione, sono state prese in considerazione le imprese:

- che presentano Ricavi dichiarati e Costo del venduto e per la produzione di servizi maggiori di zero;
- per le quali il rapporto tra le Rimanenze finali di magazzino e il Costo del venduto e per la produzione di servizi sia superiore all'1% e minore di 100% e con un valore delle Rimanenze finali di magazzino superiore a 1.000 euro.

Sono state, inoltre, escluse le attività economiche per le quali l'esistenza di un magazzino non risulta significativo per l'espletamento dell'attività¹;

Per ogni impresa è stato calcolato il rapporto tra Ricavi dichiarati e Costo del venduto e per la produzione di servizi.

Per ogni classe di attività economica (prime 4 cifre della classificazione ATECO 2007)² è stata analizzata la distribuzione dei rapporti così calcolati e il valore modale di tale distribuzione costituisce il coefficiente di maggiorazione.

¹ Le attività economiche delle sezioni ATECO 2007 K, O, T e U (Attività finanziarie e assicurative; Amministrazione pubblica e difesa, Assicurazione sociale obbligatoria; Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, Produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze; Organizzazioni ed organismi extraterritoriali) risultano escluse.

² Qualora i dati non siano sufficienti per l'identificazione del coefficiente, si ricorre ai risultati associati alle aggregazioni ATECO successive (gruppo, divisione, sezione).

Nell'Allegato 1 viene riportata la tabella delle classi di attività economica, con il valore del coefficiente o l'indicazione "esclusa".

In relazione alle imprese che risultano escluse dall'applicazione degli ISA a causa del superamento del limite dei ricavi di 5,164 milioni di euro, in assenza delle dichiarazioni dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA), sono stati utilizzati i corrispondenti dati desunti dai bilanci civilistici 2022.

Per quanto riguarda la definizione dei Ricavi utili alla non applicabilità degli ISA è stata ricostruita una variabile specifica coerente con le regole ISA definita come:

- $A.1 \text{ Ricavi vendite e prestazioni} + A.5 \text{ Altri ricavi} + A.2 \text{ Variazione rimanenze prodotti} + A.3 \text{ Variazione lavori} - B.11 \text{ Variazione materie}$ (in presenza di attività rientranti negli ISA "G69U – Costruzioni", "DK23U - Servizi di ingegneria integrata", "G40U - Locazione, valorizzazione, compravendita di beni immobili" e "G50U - Intonacatura, rivestimento, tinteggiatura ed altri lavori di completamento e finitura degli edifici");
- $A.1 \text{ Ricavi vendite e prestazioni} + A.5 \text{ Altri ricavi}$ (per tutte le altre attività).

Al fine del calcolo dei coefficienti di maggiorazione, sono state prese in considerazione le imprese:

- che presentano Ricavi da bilancio (definiti come: $A. \text{ Totale valore della produzione} - A.2 \text{ Variazione rimanenze prodotti} - A.4 \text{ Incrementi di immobilizzazioni}$) e Costo del venduto civilistico (definito come: $B.6 \text{ Acquisti di materie} + B.11 \text{ Variazione materie} - A.2 \text{ Variazione rimanenze prodotti}$) maggiori di zero;
- per le quali il rapporto tra le Rimanenze finali di magazzino (definite come: $C.I.1. \text{ Materie prime} + C.I.2. \text{ Prodotti semilav./in corso} + C.I.4. \text{ Prodotti finiti}$) e il Costo del venduto civilistico sia superiore all'1% e minore di 100% e con un valore delle Rimanenze finali di magazzino superiore a 1.000 euro.

Sono state, inoltre, escluse le attività economiche per le quali l'esistenza di un magazzino non risulta significativo per l'espletamento dell'attività (cfr. nota 1);

Per ogni impresa è stato calcolato il rapporto tra Ricavi e Costo del venduto civilistico.

Per ogni classe di attività economica (prime 4 cifre della classificazione ATECO 2007) (cfr. nota 2) è stata analizzata la distribuzione dei rapporti così calcolati e il valore modale di tale distribuzione costituisce il coefficiente di maggiorazione.

Nell'Allegato 2 viene riportata la tabella delle classi di attività economica, con il valore del coefficiente o l'indicazione "esclusa".

In relazione alle imprese, con ricavi inferiori a 5,164 milioni di euro, che risultano escluse dall'applicazione degli ISA in conseguenza di una attività economica non ricompresa tra quelle previste ai fini ISA, si è proceduto in maniera analoga a quanto previsto e sopra descritto per le imprese escluse a causa del superamento del limite dei ricavi.

Data la ridotta numerosità dei soggetti rientranti nelle attività appena descritte, sia in ambito di classe, che di divisione e di sezione, è stato predisposto un unico coefficiente di maggiorazione riportato nell'Allegato 3.